



REV. RUNTS 9.09.25

STATUTO LOGOS APS

Art. 1

Denominazione

1. Nel rispetto del Codice civile, del vigente D.lgs. 117/2017, è costituita l'Associazione denominata "LOGOS APS".
2. L'Associazione LOGOS APS è un'associazione non riconosciuta, non ha scopi di lucro.
3. La qualifica di "Associazione di Promozione Sociale" e l'acronimo APS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.2

Sede, durata, adesione

1. L'associazione ha la sede legale nel Comune di COLOGNO AL SERIO (BG) nella via CESARE BATTISTI n. 2.
L'Associazione può dotarsi di sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati su tutto il territorio nazionale su delibera del Consiglio Direttivo.
2. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale su delibera dell'Assemblea, non comporta modifica statutaria laddove avvenga all'interno dello stesso comune, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente Statuto.
4. L'Associazione aderisce alla Rete associativa "A.N.A.S – Associazione Nazionale di Azione Sociale A.P.S."

Art. 3

Finalità

L'impegno dell'Associazione e degli associati è indirizzato al volontariato di ogni genere, alla solidarietà sociale, allo scoutismo e si ispira ai principi della fede Cristiana Evangelica.

Nello specifico, l'Associazione ha per scopo i seguenti:

1. Sensibilizzare i cittadini a particolari problemi della vita civile, sociale e culturale e promuovere attività di cooperazione ad essi inerenti;
2. Ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
3. Favorire forme partecipative d'intervento socio-sanitario sull'ambiente, sull'handicap, ed altre iniziative dirette in ogni modo alla messa in atto di sperimentazioni innovative;
4. Porre attenzione alle fasce sociali più deboli, curando iniziative per la prevenzione e il superamento delle situazioni di disagio e migliorando l'accesso agli strumenti di sostegno socio-sanitario;
5. Contribuire in maniera significativa a migliorare le condizioni di vita della popolazione ponendosi come intermediari con i pubblici servizi territoriali;
6. Contribuire alla formazione culturale e sociale mediante la promozione e la realizzazione di progetti di innovazione scolastica e di orientamento scolastico e professionale;
7. Promuovere l'attivazione di processi esperienziali di educazione, animazione e socializzazione, per favorire l'inclusione sociale di minori in condizioni di svantaggio;
8. Promuovere e tutelare i diritti umani;

9. Promuovere l'impegno nel volontariato civile e solidale;

10. Promuovere e tutelare il diritto alla salute, all'assistenza, all'ambiente all'educazione permanente, alla cultura e alla dignità.

Per lo scoutismo si precisa che è previsto quanto segue:

1. l'addestramento teorico e pratico degli Scout mirato all'aiuto del prossimo attraverso vari corsi formativi: primo soccorso, nodi e corde, orientamento, segnalazioni, orme, pedagogia didattica, lavori artigianali, piccole riparazioni e quant'altro l'associazione ritiene utile per questo scopo.
2. Organizzazione di campi scout in tenda o in strutture adatte.
3. Raccolta di doni per ospedali, altre associazioni non lucrative, case di riposo, missioni, orfanotrofi, famiglie disagiate, e comunque per scopi di utilità sociale e umanistica.
4. Promozione di attività culturali, sociali, ricreative e sportive, quali: organizzazioni di campeggi a livello locale, nazionale ed europeo; gite, escursioni; visite a musei, parchi, a zone di particolare interesse ecologico e ambientale, riserve naturali, in ospedali, orfanotrofi e case di riposo; organizzazione di gare sportive non agonistiche; esecuzione di composizioni artistiche mediante la pittura, la ceramica, il disegno, l'incisione, la scultura, il canto; costruzioni in legno di piccoli ponti, capanni, suppellettili da campo; osservazione e studio degli animali, della flora, del cielo; esecuzione di lavori di cucito, cucina e quant'altro l'associazione ritenga utile e istruttivo.



Art. 4

Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i)
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k) come ad esempio attività di scoutismo;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l).

2. Le attività di interesse generale di cui sopra, sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore.

Art. 5

Attività di raccolta fondi e Attività Diverse

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

2. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i

sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo

Art. 6

Interventi in concertazione

1. L'Associazione può essere soggetto attivo nella progettazione e realizzazione concertata con enti pubblici e privati, degli interventi e servizi sociali finalizzati alla promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto, reciprocità e della solidarietà organizzata.

Soci

1. Sono e possono essere soci dell'associazione, le persone, che abbiano liberamente e volontariamente espresso la volontà di aderire, mossi da spirito di solidarietà, accettando le regole del presente Statuto e del regolamento interno.
2. Il numero dei soci è illimitato.

Art. 8

Requisiti e modalità di Adesione ed Ammissione

1. Per aderire all'Associazione ogni aspirante socio dovrà compilare e sottoscrivere un modulo predisposto dal Consiglio Direttivo recante le proprie complete generalità.
2. I requisiti di ammissione sono la conoscenza e l'approvazione, al momento della richiesta, delle norme contenute nel presente Statuto e del regolamento interno di cui all'art. 23 dello stesso; lo svolgimento all'interno dell'associazione della propria opera volontariamente, personalmente, spontaneamente e gratuitamente. Il socio dovrà versare all'atto dell'ammissione una quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.
3. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
4. La qualità di socio è personale ed intransmissibile.
5. I soci partecipano a pieno titolo alla vita dell'associazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti. I soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione; tra di essi vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative: hanno stessi diritti statutari, diritto di intervento in assemblea, diritto di voto, diritto di impugnare le deliberazioni assembleari, diritto di recesso, di eleggere e di essere eletti democraticamente.
6. I soci hanno l'obbligo di conferimento delle quote annuali, di contribuire, attraverso la prestazione personale e gratuita di opera volontaria, al raggiungimento degli scopi dell'associazione e prestare, nei modi e tempi concordati nel regolamento interno, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

Art. 9

Recesso e cause di esclusione

1. Il socio può recedere in qualunque momento, senza diritto alla restituzione delle quote associative versate.
2. Costituiscono causa di esclusione il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi sociali o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali e ai principi di democrazia interna dell'Associazione e in tutti quei casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, all'Associazione. In tali casi, il Consiglio Direttivo, valutato il comportamento del singolo socio e tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) richiamo scritto;
 - b) sospensione temporanea dall'attività per un periodo non superiore ad un anno;
 - c) esclusione dall'Associazione.

3. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di dieci giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo.

4. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro sei mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

5. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 10

I volontari

1. I volontari svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del D.lgs. n. 117/2017.

4. I volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 11

Personale retribuito

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 35, co. 1 relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 12

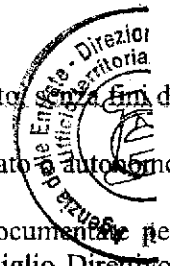
Patrimonio ed entrate dell'associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite conseguite.

2. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) Contributi degli aderenti;
- b) Contributi dei privati;
- c) Contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di attività o progetti specifici e documentati;
- d) Contributi di organismi internazionali;
- e) Donazioni, erogazioni, lasciti testamentari;
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) Beni mobili e immobili di proprietà;
- h) Eccedenze degli esercizi annuali;



i) Fondo di riserva;

j) Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;

k) Attività commerciali e produttive marginali;

l) Quote sociali.

4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente Statuto.

5. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 13

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
- IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- IL PRESIDENTE
- IL VICEPRESIDENTE
- ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO (al verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017);

Art. 14

L'assemblea dei soci

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico associativo e programmatico. È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati.

Le convocazioni devono essere rintracciabili, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 10 giorni solari.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo oppure il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea.

Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
- approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
- approva i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il Revisore legale dei conti;
- nomina il Responsabile generale della Protezione dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Con l'assemblea ordinaria è possibile variare la sede legale dell'associazione unicamente all'interno del territorio Comunale nel quale ha già sede; per la variazione della sede al di fuori del Comune è necessario la convocazione di un'assemblea straordinaria statutaria.

Qualc Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche statutarie;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione.

L'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti in assemblea.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Ciascun associato ha un voto. I soci possono farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro socio mediante delega scritta ai sensi dell'Art. 24 c. 3 del D.lgs. 117/2017.

È ammessa la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere anche all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 15 Consiglio Direttivo

È l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea. È composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 5 membri compreso il Presidente eletti tra i soci. I suoi componenti durano in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà del totale degli eletti. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) Gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- b) Mantenimento di rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- c) Assegnazione degli incarichi di lavoro;
- d) Attuazione dei programmi e dei progetti deliberati dall'Assemblea;
- e) Svolgimento di attività di ordinaria e straordinaria amministrazione e dà mandato al Presidente per il compimento di atti;
- f) Approvazione di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- g) Collaborazione con il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- h) Elaborazione dei regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) Elezione al proprio interno del Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
- j) Deliberazione circa l'ammissione dei soci, nonché la sospensione e l'esclusione degli stessi;
- k) Individuazione delle attività diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore;

1) Elaborazione del Codice etico.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato dal Presidente, anche ogniqualvolta ne faccia richiesta, scritta e motivata, la maggioranza dei soci, o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente stesso provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo, assenti ingiustificati per almeno tre sedute consecutive, decadono dalla carica; ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Art. 16

Il Presidente

1. È eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica quattro anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

2. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

3. Prepara per il Consiglio direttivo il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relative relazioni. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.

4. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;

5. Al Presidente viene data la facoltà, ove questi lo ritenga opportuno, di ricorrere ad aperture di conti correnti e di crediti in nome e per conto dell'associazione, nonché a contrarre prestiti e mutui, qualora ciò si rendesse necessario per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Art. 17 Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni ed è individuato tra i membri del Consiglio direttivo.

Art. 18

Il Segretario

Il Segretario svolge le funzioni di verbalizzante delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'associazione (Libro soci).

Art. 19

Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione tenendo idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo accompagnato da idonea relazione contabile.

Art. 20

Esercizio Sociale – Bilancio

L'Associazione, in ottemperanza ai principi dell'art. 13 del D.lgs. 117 del 2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

Qualora l'Associazione consegua entrate non superiori ad euro 300.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio dovrà essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali così come previsto dal D.Lgs 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

Per ogni esercizio sociale il Bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato o pubblicato entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 21

Convenzioni

1. L'Associazione può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni e gli altri enti locali come previsto dal D.Lgs 117/17 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 22

Regolamento interno

L'Associazione può dotarsi di un regolamento interno che, in attuazione dello Statuto, regoli le modalità operative di svolgimento dell'attività. Lo stesso viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 23

Il Revisore legale dei conti e l'Organo di Controllo

L'Assemblea, se ricorrono le condizioni previste agli artt. 30 e 31 del D. Lgs 117/2017, nomina un Revisore legale dei conti e un Organo di Controllo.

In ogni caso, l'Assemblea può eleggere il Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 24

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è composto da:

- a) Contributi dei soci, enti pubblici e privati persone fisiche non soci;
- a) Da beni mobili acquistati dall'Associazione stessa o pervenuti ad essa a qualunque titolo.

I beni mobili di proprietà dell'Associazione o da questa tenuti in affitto dovranno essere sempre adibiti ad uso dell'Associazione ai fini statutari.

Art. 25

Estinzione o scioglimento dell'Associazione

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità previste dal presente Statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo sarà devoluto, su proposta del consiglio direttivo, approvata dall'assemblea dei soci, ad altri enti del Terzo Settore, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art.9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 26

Privacy e GDPR

I documenti, ogni dato trattato dall'Associazione, deve essere conservato in modo sicuro ed avere formule di consenso espresso informato al trattamento dei dati in conformità con la normativa vigente del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 101 del 2018.

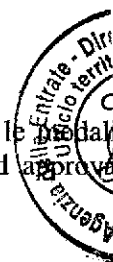
L'Associazione è titolare del trattamento dei dati e nomina, tramite l'Assemblea ordinaria il Responsabile generale della Protezione dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati.

Art.27

I Libri sociali

L'Associazione è dotata dei libri sociali obbligatori se previsti dalla normativa vigente:

- a) il libro degli associati o aderenti;



b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico e scrittura privata;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, del Revisore legale dei conti, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto, così come previsto dall'art. 15 comma 3 del D.lgs. 117 del 2017. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

I Libri sociali potranno essere tenuti in modalità cartacea o elettronica.

Art. 28

Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice del terzo settore, dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.



CHIARI

Il presente costituisce
allegato dell'atto reg.to
il 12/09/2025
al n. 775 serie 3f